

Allegato "C" -----

Rep. n. 28717/17281 -----

----- **STATUTO** -----

----- della Associazione "**ESPANET ITALIA**" -----

----- * * * -----

----- CAPO I - Denominazione - Sede - Scopo - Oggetto -----

ARTICOLO 1 - L'Associazione "ESPANET ITALIA " sorge dall'iniziativa di alcuni docenti universitari esperti nel campo delle politiche sociali, che hanno ritenuto importante creare uno spazio di riflessione e confronto tra il mondo dell'Accademia e gli attori delle professioni legate al *welfare*. -----

L'Associazione "ESPANET ITALIA", codice fiscale 97682400151 ha sede in Filottrano, in provincia di Ancona, in Vicolo Monreale n. 2. -----

Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore", in sigla "CTS"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, l'Associazione ESPANET ITALIA, richiederà l'iscrizione nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS). Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "ESPANET ITALIA – Ente del Terzo Settore", oppure abbreviando nell'acronimo "**ESPANET ITALIA ETS**", ovvero acquisirà la denominazione ed abbreviazione specifica in base alla sezione di appartenenza dell'ETS che viene scelta all'atto della registrazione o successivamente modificata. -----

L'Associazione dovrà dal momento dell'iscrizione utilizzare l'indicazione di "ente del terzo settore" o l'acronimo "ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Essa nel contesto del presente Statuto, per brevità, sarà chiamata "Associazione". -----

ARTICOLO 2 - L'Associazione promuove attività culturali, ricreative ed associative finalizzate alla ricerca, riflessione, dibattito e confronto con i *policy makers*, sensibilizzazione sui temi del lavoro, del welfare e della *governance* (istruzione, famiglia, salute, assistenza sociale, povertà, pensioni, abitare, integrazione delle persone immigrate, relazioni tra politiche ambientali e sociali) e il loro impatto sulla società. --

ARTICOLO 3 - L'Associazione non ha scopo di lucro ed è assolutamente apartitica e aconfessionale. L'Associazione fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato. Essa persegue le finalità di seguito indicate: -----

-- Promuovere un approccio comparativo nell'analisi delle politiche sociali in Italia: ESPANET ITALIA ha lo scopo di rafforzare e sostenere gli studi sul welfare italiano, collocandoli all'interno di un quadro di comparazione internazionale; -----

-- Favorire un approccio multidisciplinare e integrato nello studio delle politiche sociali: ESPANET ITALIA promuove e incoraggia una stretta collaborazione fra ricercatori provenienti da diverse discipline, specialmente sociologia, scienze politiche, economia, storia, antropologia, diritto, psicologia, demografia, urbanistica, servizio sociale, pedagogia e *public health*; -----

-- Promuovere la cooperazione fra coloro che si occupano di politiche sociali: studiosi, amministratori e ricercatori applicati: ESPANET ITALIA mira a favorire una maggiore interazione e uno scambio frequente e strutturato di informazioni e opinioni fra questi differenti tipi di professionalità, con l'obiettivo di promuovere un mutuo arricchimento di conoscenze; -----

-- Favorire lo sviluppo di conoscenze nel campo dell'analisi riguardante le politiche sociali europee ed extra-europee: ESPANET ITALIA promuove l'analisi del ruolo dell'Unione Europea nel campo delle politiche sociali, nonché l'analisi dei sistemi di

welfare di quei paesi, al fine di migliorare la comprensione dei cambiamenti che stanno avvenendo a livello globale; -----

-- Stimolare l'inserimento di giovani nella ricerca sulle politiche sociali, sostenendo lo sviluppo delle loro conoscenze, capacità ed esperienze: ESPANET ITALIA promuove percorsi formativi multidisciplinari che utilizzano strumenti metodologici e teorici diversi attraverso seminari e *summer-winter school*. -----

Per conseguire i suoi scopi l'associazione si propone di operare nei seguenti ambiti:

1) Ricerca scientifica: ideazione, organizzazione e gestione di attività di ricerca; --

2) Formazione: ideazione, organizzazione e gestione di attività di formazione e aggiornamento professionale per studentesse e studenti, ricercatori e ricercatrici e/o professionisti e professioniste interessate/i alle politiche sociali e del welfare state;

3) Redazione e pubblicazione della rivista "Politiche Sociali", progettata nel 2013 su iniziativa di un gruppo di studiosi che si riconoscono nelle finalità di questa Associazione; -----

4) Consulenza: svolgimento di attività di supporto tecnico o scientifico, individuale o di gruppo, relative a progetti o percorsi culturali legati ai temi delle politiche sociali, anche in prospettiva interdisciplinare; -----

5) Promozione e diffusione: ideazione, progettazione, organizzazione di manifestazioni, conferenze, seminari o altri tipi di evento utili a promuovere la conoscenza sul *welfare* e le politiche sociali in Italia e all'estero, sia in ambito accademico sia in ambito pubblico; -----

6) Editoria, informazione e divulgazione: ideazione, progettazione e realizzazione di strumenti comunicativi (archivi cartacei e online, volumi, siti web, cd rom, etc.) utili per la conoscenza del *welfare*. -----

L'Associazione può detenere la proprietà dei testi pubblicati, nonché la titolarità di eventuali diritti sulle pubblicazioni effettuate. -----

Per il raggiungimento di questi obiettivi, l'Associazione potrà collaborare, associarsi o affiliarsi a qualsiasi soggetto pubblico o privato, nazionale o internazionale, nonché collaborare con organismi ovvero associazioni con i quali ritenga opportuno creare dei collegamenti volti a favorire la diffusione del sapere sulle politiche sociali in ambito scientifico, tecnologico e pubblico. L'Associazione potrà compiere attività anche non espressamente previste nello statuto, purché coerenti con le finalità statutarie. Le attività suddette potranno essere svolte in Italia e all'estero. ----

L'Associazione si riserva di promuovere tutte le iniziative volte a tutelare gli scopi statutari, le finalità ed il regolare svolgimento di ogni sua attività, quale momento culturale, sociale ed aggregativo -----

ARTICOLO 4 - Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del D.lgs 117/2017 l'Associazione svolge: -----

-- in via principale le attività di cui alla lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al medesimo articolo 10; -----

--in via secondaria le attività di cui alle lettere: -----

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 (Riforma Moratti), e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; -----

g) formazione universitaria e post-universitaria; -----

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale. -----

L'Associazione può svolgere, ex art.6 del CTS, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie, strumentali e/o com-

plementari all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'assemblea degli associati in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività. -- L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del CTS e dei successivi decreti attuativi dello stesso. La raccolta fondi potrà essere effettuata anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, sia in natura (beni mobili o immobili) che in denaro, -----

L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari del caso. -----

----- CAPO II - Degli Associati -----

ARTICOLO 5 - L'associazione è aperta a tutti i soggetti che abbiano capacità d'agire. Il numero degli associati è illimitato. Tutti gli associati sono uguali ed hanno eguali diritti e doveri. Possono essere istituite categorie o raggruppamenti di associati per finalità istituzionali, organizzative, ricreative e sociali. -----

ARTICOLO 6 - Sono associati fondatori tutti coloro i quali hanno fondato l'Associazione come sottoscrittori dell'atto costitutivo. -----

Sono associati effettivi coloro che, dietro domanda, vengono ammessi in tale qualifica e che sono in regola con il versamento della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo. -----

Il Consiglio Direttivo può proporre alla nomina di associati Onorari coloro che si siano distinti per particolari meriti sociali, scientifici e di ricerca e dato lustro alla Comunità accademica. -----

La qualifica di associato onorario può essere conferita anche a chi si sia reso altamente benemerito nei riguardi dell'Associazione, oppure abbia promosso iniziative e studi storici di interesse su proposta del Consiglio Direttivo. -----

Si decade dalla qualifica di associato in caso di morosità riguardo la quota associativa o immoralità o comportamenti in contrasto con l'associazione e le sue finalità per decisione del Consiglio Direttivo comunque impugnabile ai sensi dell'art.23 del CTS. -----

ARTICOLO 7 - L'ammissione a associato è subordinata al profilo professionale del richiedente ed alla sua integrità morale. -----

A titolo non esaustivo, con riguardo al profilo professionale del richiedente, possono essere ammessi come associati: -----

- docenti e ricercatrici/ricercatori in ruolo o a riposo, titolari o ex titolari di contratti di ricerca o insegnamenti nell'ambito scientifico delle seguenti materie: sociologia, scienza politica e affini, economia, diritto del lavoro e affini. -----

- insegnanti di materie politologiche o affini della scuola superiore o di altre istituzioni di formazione non universitaria; -----

- funzionarie e funzionari delle amministrazioni pubbliche e di organizzazioni private, professioniste e professionisti che svolgono la propria attività in ambiti pertinenti alle discipline del *welfare*; -----

- rappresentanti istituzionali e personalità pubbliche interessate allo sviluppo della disciplina -----

Chi aspira ad essere associato deve proporre domanda scritta, su modello predisposto dall'associazione, contenente le generalità della persona richiedente, allegata copia del documento di identità e la specificazione dei titoli di studio e professionali, ed eventualmente delle pubblicazioni più importanti che lo distinguono. -----

La domanda potrà essere accolta o respinta a giudizio del Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art. 23 comma 3 D.Lgs 117/2017. -----

ARTICOLO 8 - Il Consiglio Direttivo dell'Associazione deve annotare in apposito registro da tenersi anche con modalità elettroniche i nominativi e le generalità degli associati e tenere costantemente aggiornato tale elenco. -----

ARTICOLO 9 - Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari, a versare le quote sociali approvate dal Consiglio Direttivo, a contribuire nei limiti delle loro attività professionali ed accademiche alla "realizzazione pratica" delle iniziative che vengono organizzate nel corso della vita dell'Associazione, a suggerirne di nuove e a collaborare con idee e proposte al miglioramento degli intenti dell'Associazione. -----

Dalla qualifica di associato si decade per dimissioni, per morosità, per indegnità ed anche per giudizio appellabile del Consiglio Direttivo qualora si turbi con il proprio comportamento l'armonia fra gli associati e si venga a mancare ai principi di civile convivenza e agli interessi dell'associazione. -----

ARTICOLO 10 - L'associato che, con condotta ineducata e provocatrice, reca molestia alle colleghe e ai colleghi, si rende passibile di provvedimenti disciplinari che saranno presi dal Consiglio Direttivo. -----

----- CAPO III - Delle assemblee -----

ARTICOLO 11 - Le Assemblee generali degli Associati sono ordinarie e straordinarie. -----

ARTICOLO 12 - Le Assemblee ordinarie hanno luogo preferibilmente in presenza, ma con possibilità di collegamento da remoto. -----

Alle assemblee ordinarie sono attribuite le competenze di cui all'art. 25 del CTS, fatta eccezione per quanto indicato alle lettere f) ed h) del primo comma. -----

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio, entro 120 giorni dalla chiusura dello stesso. -----

ARTICOLO 13 - Le Assemblee straordinarie deliberano sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione. -----

Esse hanno luogo o per iniziativa del Consiglio o per istanza sottoscritta da almeno un terzo degli associati effettivi; l'Assemblea non avrà luogo se i richiedenti - firmatari non saranno tutti presenti. Nella richiesta dovrà essere specificata la motivazione; il Consiglio Direttivo stabilirà l'Assemblea entro il termine 15 (quindici) giorni. -

ARTICOLO 14 - L'assemblea può essere convocata dall'Organo Amministrativo anche al di fuori della sede sociale, ed in altro Comune, o Regione purché in Italia. --

L'assemblea è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno. -----

L'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire agli associati al rispettivo domicilio anche digitale (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio. --

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita. In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipano la maggioranza dei soci. -----

Lo svolgimento dell'Assemblea mediante collegamento audio/video può avvenire nel rispetto delle seguenti condizioni: -----

- se espressamente indicato l'utilizzo di tale collegamento nell'avviso di convocazione-; -----

-sia consentito al Presidente dell'adunanza di accertare la legittimazione dei convenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; -----

-sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire in maniera adeguata gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; -----

-sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; -----

-vengano indicati nell'avviso di convocazione, qualora non siano agli associati già noti, i luoghi audio-video collegati a cura dell'associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante. In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze -----

ARTICOLO 15 – Le Assemblee sia ordinarie che straordinarie sono presiedute dal/la Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza dalla Vice – Presidente o anche dal precedente Presidente del Consiglio Direttivo; nel caso che anche quest'ultimo sia assente sarà presieduta da una/uno Socia/o nominata/o dall'assemblea. -----

ARTICOLO 16 - In via ordinaria le assemblee sono validamente costituite con la presenza di più della metà degli associati e deliberano con il voto favorevole della metà più uno dei presenti. -----

Qualora in sede di prima convocazione il quorum necessario per la validità della seduta (la presenza di più della metà degli associati) non sia raggiunto, l'assemblea in seconda convocazione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera con il voto favorevole della metà più uno dei presenti. -----

ARTICOLO 17 – L'associato che non potesse intervenire all'Assemblea, può farsi rappresentare da un altro associato, mediante delega scritta e firmata. -----

ARTICOLO 18 – Le delibere prese dall'assemblea in seduta straordinaria volte anche a modificare l'atto costitutivo e lo statuto richiederanno per la loro validità la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio sarà invece necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati partecipanti all'assemblea straordinaria. -----

ARTICOLO 19 - Il Presidente assistito dal Segretario si assicura del numero legale dei presenti e dichiara aperta la seduta. -----

Il Presidente con il consenso degli intervenuti nomina almeno un segretario e apre la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno. -----

Le votazioni si fanno per alzata di mano, per appello nominale e, quando trattasi di persona, o quando un terzo dei presenti lo ritenga opportuno, a scrutinio segreto.

Si fa per appello nominale quando sia chiesto da associato appoggiato da un terzo

ARTICOLO 20 - L'Assemblea nelle sue deliberazioni dovrà rispettare lo spirito animatore e gli articoli del presente Statuto. Qualora gli associati rilevassero successi-

vamente che le suddette deliberazioni sono in contrasto con esso o con norme di legge, a loro richiesta, il Consiglio Direttivo potrà esprimere un proprio parere non vincolante, fermo restando la possibilità di adire l'autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge. -----

La discussione viene chiusa dal Presidente; in caso di opposizione la chiusura viene deliberata per alzata di mano. -----

Il verbale dell'Assemblea generale che consacrerà le operazioni di cui sopra sarà firmato anche dal segretario -----

Le stesse norme valgono, ove occorressero, alle altre assemblee parziali o generali o qualsiasi altra deliberazione presa con voto nel corso dell'anno. -----

----- **CAPO IV - Dell'amministrazione e della rappresentanza** -----

----- **- Sezione I - Il Consiglio Direttivo -** -----

ARTICOLO 21 - L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo, composto da un minimo di 3 ad un massimo di 25 membri e di esso fanno parte: il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario e fino ad altri 22 membri consiglieri, tutti eletti dall'Assemblea. -----

ARTICOLO 22 – Il membro o i membri esterni all'associazione nominati avranno funzioni consultive ma non avranno diritto di voto. -----

Possano partecipare all'attività del Consiglio Direttivo, ma a solo titolo consultivo, il consulente fiscale dell'associazione ed altri professionisti invitati a partecipare se richiesti dalla natura della decisione o deliberazione da prendere. -----

ARTICOLO 23 – Tutti i componenti il Consiglio Direttivo durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili. -----

ARTICOLO 24 – Sono titolari di elettorato passivo ed attivo tutti gli associati effettivi in regola con il versamento della quota associativa. -----

ARTICOLO 25 - Il Consiglio Direttivo provvede all'amministrazione dell'Associazione, cura l'esecuzione dello Statuto, del regolamento, delle deliberazioni delle Assemblee, delle deliberazioni sulla domanda di ammissione ad associato; provvede al benessere ed al buon andamento dell'Associazione per tutti gli scopi enumerati nell'articolo 3; propone la qualità ed il numero delle manifestazioni o delle collaborazioni ad altri eventi. -----

Redige il programma annuale di attività ed il bilancio preventivo che viene sottoposto all'Assemblea ordinaria dei Soci. Cura l'organizzazione della Conferenza Annuale ESPANET ITALIA come manifestazione annuale ricorrente e le altre manifestazioni programmate, prendendo le iniziative idonee alla buona riuscita di esse con il consenso di tutti gli associati. -----

Nomina i Responsabili *pro-tempore* dei vari settori di interesse nei quali si può esplicare l'attività dell'associazione. -----

Decide circa gli acquisti delle attrezzature, di quanto necessari ad ogni attività dell'Associazione. -----

Richiama gli associati all'adempimento dei propri doveri; delibera sulle loro proposte e sui reclami. -----

Adempie a quanto altro gli viene attribuito nel presente Statuto ed a qualsiasi altra esigenza non prevista. -----

Può sospendere gli associati che siano incorsi nelle mancanze, previste o no, dallo Statuto. -----

ARTICOLO 26 - Il Consiglio Direttivo è depositario di tutti gli oggetti di proprietà sociale risultanti dal registro dei beni ammortizzabili e ne ha la responsabilità. -----

ARTICOLO 27 - Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente dietro invito del Presidente, straordinariamente quando lo creda opportuno o quando tre membri ne facciano richiesta. -----

Le deliberazioni del Consiglio sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti in carica e siano adottate con la maggioranza assoluta di voti dei presenti. Si decade da membro del Consiglio Direttivo dopo tre assenze continuative non giustificate. -----

ARTICOLO 28 – Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide purché vi intervenga la maggioranza dei membri in carica; le relative deliberazioni verranno prese col voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto a voto. -----

Le modalità di votazione verranno preventivamente stabilite di volta in volta. -----

Qualora per qualsiasi motivo uno dei Consiglieri ovvero uno dei nominati ad altre cariche di cui al presente Statuto cessi di far parte del Consiglio o dalla detta sua altra funzione, verrà nominato un suo sostituto con le stesse modalità di nomina del cessato, e tale sostituto durerà in carica solo fino alla data in cui il sostituto avrebbe naturalmente cessato dalla funzione stessa, nei limiti di cui all'art. 22 del presente statuto -----

Per quanto non previsto dal presente capo si applica l'art. 26 del CTS. -----

----- - Sezione II – Il Comitato Esecutivo – -----

ARTICOLO 29 – Può essere istituito un Comitato Esecutivo quale organo operativo dell'associazione. Per l'ordinaria amministrazione dell'Associazione può essere costituito un Comitato esecutivo composto da: Presidente, Vice - Presidente o Vice – Presidenti e Segretario. -----

Al Comitato esecutivo è riconosciuta l'amministrazione ordinaria dell'Associazione e la gestione corrente della stessa. -----

Tutte le decisioni e le iniziative intraprese dal Comitato esecutivo devono essere ratificate nella prima riunione successiva del Consiglio Direttivo. -----

Il Comitato esecutivo si riunisce ogni volta che uno dei suoi componenti lo ritiene opportuno, senza formalità procedurali. Per la validità delle sue riunioni è necessaria la presenza di tutti i suoi componenti. -----

----- - Sezione III – Il Presidente - -----

ARTICOLO 30 - Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza dell'Associazione; esegue e fa eseguire le delibere dell'Assemblea e del Consiglio; riceve e firma la corrispondenza, firma i mandati di pagamento, presiede le adunanze generali e quelle del Consiglio, cura che i consiglieri dell'Associazione adempiano al loro compito; nei casi di urgenza provvede a tutto ciò che può riuscire di utilità e di decoro all'Associazione. -----

In caso di assenza del Presidente le sue mansioni saranno temporaneamente assolte dal Vice - Presidente. -----

Il Presidente, scelto tra gli associati effettivi, viene eletto dall'assemblea degli associati. -----

----- - Sezione IV - Il Segretario – -----

ARTICOLO 31 - Il Segretario assiste alle sedute delle Assemblee e del Consiglio, redige e controfirma i verbali delle adunanze. -----

Cura la riscossione delle quote sociali e tutte le somme che perverranno all'Associazione da chiunque e a qualsiasi titolo. -----

Predispose insieme al Presidente e presenta alla discussione del Consiglio al più tardi entro di gennaio il consuntivo dell'anno trascorso e il preventivo dell'anno venturo. -----

I detti libri e registri dovranno sempre mostrarsi a qualunque dei componenti del Consiglio che ne faccia richiesta. -----

----- - Sezione V – L’Organo di Controllo – -----

ARTICOLO 32 – Ai sensi degli artt. 30 e 31 del CTS l’Associazione può nominare un Organo di Controllo sia collegiale che monocratico, eletto dall’Assemblea. ----

Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all’art.2397, c.2, del Codice civile. L’organo di controllo rimane in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile. -----

Delle proprie riunioni l’organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell’apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato dal presidente dell’organo di controllo nell’associazione. -----

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell’organo di controllo decadano dall’incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell’Assemblea. -----

I membri dell’organo di controllo, a cui si applica l’art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all’interno dell’Associazione. -----

È compito dell’organo di controllo: -----

- vigilare sull’osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; -----

- vigilare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’Associazione, e sul suo concreto funzionamento; -----

- esercitare il controllo contabile; -----

- esercitare compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS; -----

- attestare che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all’art.14 dello stesso Codice. L’eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio; -----

- partecipare alle riunioni dell’Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo. -----

Nei casi previsti dall’art.31, c.1, del CTS, l’organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti. -----

L’organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell’Associazione rilevante ai fini dell’espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. -----

----- - Sezione VI - Il Tesoriere – -----

ARTICOLO 33 – L’assemblea può istituire la carica di tesoriere quale responsabile della gestione finanziaria e contabile, operando in conformità con lo statuto e le direttive del Consiglio Direttivo. I suoi compiti principali includono la tenuta della contabilità, la redazione del bilancio, la gestione delle entrate e delle uscite, la firma sui mandati di pagamento, la gestione del conto corrente, garantendo trasparenza e liquidità. -----

È comunque l’assemblea a nominarlo all’interno del Consiglio Direttivo ed a determinarne i poteri ed i limiti di esercizio. -----

----- **CAPO V - Della disciplina** -----

ARTICOLO 34 - La disciplina, l’osservanza delle norme del buon costume ed il rispetto dello Statuto sono curati dal Consiglio Direttivo, il quale ha il compito di vigi-

lare sulla corretta applicazione ed ha facoltà di integrarlo ed adattarlo ai luoghi ed ai tempi. -----

ARTICOLO 35 - Sanzioni disciplinari – Ogni associato ha il dovere di uniformarsi al presente Statuto e alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. L'associato che commette azioni disonorevoli o coscientemente viola le norme dello Statuto sociale, trasgredisce le disposizioni dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo, offende i membri del Consiglio o gli altri Soci, danneggia materialmente o moralmente i terzi, diviene in qualsiasi modo molesto, provocatore, causa di disordine, si rende soggetto di una delle seguenti sanzioni disciplinari, stabilita in relazione alla gravità della mancanza realizzata: -----

a) richiamo; -----

b) censura; -----

c) sospensione; -----

d) espulsione. -----

Il RICHIAMO si applica per mancanza lieve ed è competenza del Presidente, il quale convoca il Socio, lo trattiene sulla commessa infrazione, lo riprende, ammonendolo a non dar più motivo a lamentele, lo avverte che nel caso di recidiva, incorrerà in più gravi sanzioni. -----

La CENSURA consiste in un più solenne richiamo ai suoi doveri di associato ed è impartita collegialmente dal Consiglio Direttivo. -----

La SOSPENSIONE e l'ESPULSIONE si applicano per mancanza di grave entità e sono stabilite dal Consiglio Direttivo, previo esame delle eventuali giustificazioni, che dovranno essere richieste all'associato e da lui fornite entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta. -----

La sospensione può estendersi fino ad un massimo di tre mesi e priva l'associato punito di ogni diritto, primo tra tutti la frequenza dei locali sociali. -----

L'associato non in regola con il pagamento delle quote sociali, il quale non ottempererà al formale e perentorio invito che potrà essergli rivolto dal Consiglio Direttivo per regolarizzare la propria posizione, né dia valide giustificazioni della sua omissione, potrà essere sospeso od espulso per decisione del Consiglio Direttivo. -----

L'associato espulso per motivi disciplinari non potrà più essere riammesso. -----

ARTICOLO 36 - L'applicazione delle sanzioni disciplinari è di competenza dell'Assemblea nei casi più gravi; fino alla sospensione massima è di competenza del Consiglio Direttivo. -----

----- CAPO VI - Norme sul volontariato -----

ARTICOLO 37 - I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. -----

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, oltre ai Supporter. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi. -----

ARTICOLO 38 - L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo. -----

Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario e comunque nei limiti di cui all'art. 17, comma 4, CTS. -----

ARTICOLO 39 - L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli Associati. -----

----- **CAPO VII - Dei libri sociali** -----

ARTICOLO 40 - Libri sociali e registri. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture: -----

- a) il libro degli associati; -----
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea; -----
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo. -----
- d) il registro dei beni ammortizzabili di proprietà dell'associazione. -----

L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato. -----

L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato. -----

L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari. -----

----- **CAPO VIII – Del patrimonio sociale** -----

ARTICOLO 41 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro -----

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. -----

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. -----

ARTICOLO 42 - Risorse economiche. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da: -----

- a) quote associative; -----
- b) contributi pubblici e privati; -----
- c) donazioni e lasciti testamentari; -----
- d) rendite patrimoniali; -----
- e) attività di raccolta fondi; -----
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni; -----
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del CTS; -----
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del CTS e di altre norme competenti in materia. -----

Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art.6 del CTS. -----

ARTICOLO 43 - Bilancio di esercizio. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria nei termini di cui all'articolo 12 (dodici). -----

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione. -----

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 14 del CTS agli organi sociali compete la predisposizione, l'approvazione e gli ulteriori adempimenti relativi al bilancio di esercizio e al bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge. -----

ARTICOLO 44 - In caso di estinzione o scioglimento è fatto obbligo all'Associazione ai sensi dell'art.9 del CTS devolvere il patrimonio ad altri ETS, la cui individuazione è demandata al Consiglio Direttivo: Ogni associato può proporre in forma scritta al Consiglio Direttivo un Ente cui devolvere il patrimonio residuale dell'Associazione -----

La devoluzione sarà efficace solo una volta acquisito il parere favorevole dell'ufficio del registro competente. -----

----- **CAPO IX - Dello scioglimento dell'Associazione** -----

ARTICOLO 45 - Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria appositamente convocata con avviso spedito a mezzo di lettera raccomandata o pec o altro mezzo idoneo a determinare e valutare la ricezione dell'avviso. Il Consiglio Direttivo proporrà le determinazioni relative e gli scopi nuovi ed eventuali nell'ambito dell'Associazione "ESPANET ITALIA". -----

In caso di scioglimento della stessa Associazione, l'Assemblea dovrà nominare anche i liquidatori. -----

Allorché avranno concluso la liquidazione, i liquidatori dovranno convocare una nuova Assemblea degli associati, che delibererà la destinazione dei proventi dell'avvenuta liquidazione, che comunque dovranno essere destinati ad altre associazioni del medesimo campo di attività sociologico. -----

ARTICOLO 46 - Per tutto ciò che riguarda l'esplicazione e l'attuazione del presente Statuto per ciò che riflette le norme della vita interna e giornaliera dell'Associazione, e quanto non previsto e stabilito dallo Statuto sociale stesso, il Consiglio Direttivo, potrà predisporre e approvare un regolamento interno che lo chiarisca e integri, al quale i Soci dovranno pure completamente uniformarsi. -----

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il CTS e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili. -----

----- **DISPOSIZIONE FINALE** -----

ARTICOLO 47 - Il presente statuto annulla e sostituisce ogni precedente disciplina dell'Associazione in vigore fino alla data di approvazione del presente testo. -----

F.to: Emmanuele Pavolini n.q. - Pietro Ciarletta Notaio (segue impronta sigillo) -----